

# Ruolo "chiave" del commercialista per risolvere le crisi da sovraindebitamento

Le funzioni dell'organismo di composizione possono anche essere assolte da un singolo professionista, il cui credito è da considerare anteriore al piano

/ Paolo MENEGHETTI e Antonio BIANCHI

Il **commercialista** assume un ruolo di rilievo assoluto nelle due nuove procedure per risolvere la **crisi da sovraindebitamento**, alla luce delle regole introdotte dal recente DL 179/2012, che ha riformato integralmente la L. 3/2012 (Legge Centaro). Nella nuova stesura, il professionista prescelto **accompagna il debitore** nel piano di composizione della crisi dall'inizio alla fine e nella liquidazione giudiziale è l'artefice della procedura così come il curatore fallimentare lo è nel fallimento. Il testo legislativo è tutt'altro che agevole e solo il corretto svolgimento delle singole modalità operative può orientare la soluzione di alcuni problemi interpretativi.

Nella procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 6 e ss. della riformata L. 3/2012, il primo passo è la preparazione del **piano** da sottoporre ai **creditori**, che viene redatto con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi. Questo organismo è costituito da enti pubblici che dovranno iscriversi ad un **Registro** in base ad un regolamento da emanarsi, ma fin da subito possiamo dire che in ogni caso sono iscrिवibili di diritto a questo Registro, tra gli altri aventi diritto, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai.

Va notato che, se il debitore sceglie di rivolgersi all'organismo di composizione, **non** è prevista una particolare **procedura di nomina** (appare, questo, un punto nodale della nuova disposizione): verosimilmente, verrà inoltrata dal debitore una domanda direttamente presso l'organismo di composizione, posto che la norma non stabilisce diverse regole, e quindi, ad esempio, rivolgerà l'istanza all'Ordine dei Commercialisti che, al suo interno, **individuerà i soggetti** che concretamente svolgeranno la funzione di organismo di composizione della crisi.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L. 3/2012, il regolamento di prossima emanazione dovrà anche stabilire il **compenso** spettante all'organismo di composizione, compenso che è posto a carico del debitore e che, fino all'emanazione del regolamento, è determinato facendo riferimento alle **funzioni di commissario giudiziale o curatore fallimentare** con onorari ridotti del 40%.

In alternativa alla situazione sopra descritta, è previsto (art. 15, comma 9 della L. 3/2012) che le funzioni dell'organismo di composizione possano essere assolte da un **singolo professionista**, in tal caso nominato direttamente dal Tribunale, da individuarsi tra coloro che sono iscritti all'Ordine

dei Commercialisti, degli Avvocati o dei Notai. Si tratta di un **organo monocratico** chiamato a svolgere funzioni complesse e nell'interesse di vari soggetti: dal ruolo di consulente del debitore (ausilio nella formazione del piano), al ruolo di fiduciario del Tribunale, per arrivare a quello di fidejussore dei creditori, nel cui interesse controlla la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel piano.

La delicatezza di queste funzioni è attestata dalla possibilità concessa al "**professionista compositore**" o liquidatore, di accedere a dati "sensibili" riferiti al debitore e contenuti nell'Anagrafe tributaria, oltre che nei sistemi di informazioni creditizie, previa autorizzazione del Giudice (art. 15, comma 10).

Un aspetto di grande rilevanza attiene alla **natura del credito del professionista** compositore della crisi nell'ambito del piano. Infatti, mentre per i **crediti anteriori** alla formazione del piano il pagamento avviene in base alle direttive inserite nel piano stesso approvato dalla maggioranza dei creditori (rappresentanti almeno il 60% dei crediti; art. 11), per i **crediti posteriori** alla formazione del piano il pagamento si rivela alquanto **incerto**, poiché per questi crediti (estranei al piano in quanto posteriori allo stesso) non è possibile eseguire azioni esecutive sui beni del debitore posti al servizio della esecuzione dell'accordo di composizione (art. 12, comma 3 della L. 3/2012).

Al riguardo, si deve ritenere che il credito del professionista compositore sia da considerare **anteriore al piano**, ancorché la sua prestazione non sia ancora stata totalmente eseguita al momento del deposito del piano di composizione, in quanto l'incarico del professionista è rilasciato *ab origine* dal debitore e appare di tutta evidenza la **finalizzazione** di questo agli interessi della procedura.

## Nel piano, anche il credito derivante dalla prestazione del liquidatore

Inserendo il credito tra quelli da onorare con le forme e i tempi stabiliti dall'accordo, il credito è **tutelato** e, in quanto assistito da privilegio, deve essere **saldato integralmente**, così come risulta anche dalla circostanza sopra ricordata, e cioè che il debitore deve mettere a disposizione le somme necessarie per le spese della procedura. È necessario che nel piano sia inserito anche il credito derivante dalla **prestazione del liquidatore** (sempre commercialista, o avvocato o notaio, nominato dal giudice) per dare esecuzione alle direttive

dell'accordo. Anche questa prestazione verrà eseguita dopo il deposito del piano: il suo inserimento nei debiti del piano permette la qualificazione di credito anteriore e, quindi, permettere di considerarlo “**credito tutelato**” (*rectius*, privilegiato) in quanto trattasi pur sempre di un credito sorto in occasione o in esecuzione della procedura *de qua*.

Va ulteriormente segnalato che in base all'art. 13 , comma 4-

*bis* della L. 3/2012, i crediti **sorti** in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi sono preferiti rispetto agli altri crediti **privilegiati** (eccezion fatta per i crediti che sono saldati con il ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca), e ciò pone i **crediti** del **professionista** incaricato di gestire la procedura in **posizione prioritaria** con riferimento al loro saldo.